

IL SUICIDIO ASSISTITO E IL CASO CAPPATO

Anche sulla stampa nazionale più accreditata - e di conseguenza nella opinione pubblica - si tende ancora oggi a fare un pò di confusione tra istigazione al suicidio, eutanasia, suicidio assistito e rifiuto dei trattamenti sanitari a norma della recente Legge 14/12/17 sul cosiddetto testamento biologico.

Il processo a Marco Cappato, attraverso la risonanza mediatica che ha ottenuto, è forse riuscito a fare un pò di chiarezza, soprattutto e quantomeno in ordine alle tre diverse fattispecie che, in modo decisamente improprio, sono unitariamente e pariteticamente sanzionate dall'articolo 580 del nostro Codice Penale: l'istigazione al suicidio, il rafforzamento del proposito suicida e l'agevolazione del suicidio stesso attraverso l'aiuto prestato nella sua esecuzione. Tre fattispecie molto diverse tra di loro ma sanzionate con la medesima e severa pena: da 5 a 12 anni²⁴¹.

La remissione alla Corte Costituzionale di questa norma da parte della Corte di Assise di Milano, con la nota ordinanza del 14 febbraio scorso²⁴² è relativa solo alla ipotesi dell'aiuto al suicidio, come è giusto, ferma dovendo restare la sanzione etica e sociale, prima ancora che penale, delle ipotesi di reato relative invece alla istigazione e al rafforzamento del proposito suicida.

Ed è appunto alle condotte di aiuto al suicidio di cui all'articolo 580 che è riferibile il cosiddetto Suicidio Assistito, quale può essere definito il caso di Fabiano Antoniani (ormai più noto come DJ Fabo), che Marco Cappato ha aiutato nel riconoscere le strade da lui percorribili per porre fine a una vita che egli non considerava più dignitosa, perché segnata da una totale quanto irreversibile infermità, da una totale quanto irreversibile cecità e caratterizzata da dolori insopportabili e pressoché continui: “il dolore, il dolore, il dolore, il dolore”, sono le parole ripetute per ben 4 volte con struggente fatica da

²⁴¹ articolo 580 codice penale: “ Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni”

²⁴² ordinanza 14/02/2018 resa dalla prima Corte d'Assise di Milano (Presidente Ilio Mannucci Pagini) nel proc.pen N. 9609/17 N.R. a carico di Marco Cappato

Fabiano Antoniani in una delle registrazioni video emotivamente fortissime proiettate nell'aula della Corte d'Assise di Milano.

Un aiuto, quello di Cappato, che si è realizzato anche attraverso l'assunzione esclusiva di una responsabilità penale destinata altrimenti alle spalle già provate della mamma di Fabo, Carmen, e della fidanzata Valeria.

Un aiuto poi concretizzatosi nel mettersi alla guida dell'auto che ha portato Antoniani in Svizzera, presso la struttura della Dignitas, dove Fabo, da solo, usando l'unica parte del suo corpo rimasta viva, la bocca, ha morso il pulsante che ha azionato il meccanismo di inserimento in vena della sostanza letale (il pentobarbital sodium). Una procedura, questa, imprescindibile per la legislazione Svizzera, che impone non solo il preventivo e ripetuto accertamento della ferma e assolutamente autonoma volontà del paziente di porre termine alla sua vita; non solo il rigoroso accertamento della sussistenza di una gravissima e irreversibile patologia - ancorché non necessariamente in fase terminale - ma anche impone che sia il paziente a direttamente assumere la pozione preparata dai medici, in qualunque modo possa riuscirvi, riconfermando così fino all'ultimo la sua volontà di farlo.

Cosa ben diversa, come già ho accennato, è l'istigazione al suicidio o il rafforzamento del proposito suicida già parzialmente formatosi. Condotte, queste, che incidono sull'elemento psicologico della persona, inducendola a determinarsi al suicidio attraverso una scelta per nulla frutto di autodeterminazione.

L'aiuto al suicidio è cosa diversa dalla eutanasia, dove è il soggetto terzo a porre in essere direttamente l'atto "omicida": un omicidio pietoso ma pur sempre omicidio. Sarebbe questo il caso - giuridicamente riconducibile alla diversa ipotesi di reato dell'omicidio del consenziente prevista dall'articolo 579 del nostro Codice Penale²⁴³ - se il personale di Dignitas avesse iniettato direttamente in vena a DJ Fabo il farmaco letale anziché limitarsi a predisporre le condizioni perché lui, se lo voleva, premesse il pulsante.

²⁴³ articolo 579 codice penale: "Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni....."

Ipotesi ancora diversa da quella del suicidio assistito è ovviamente quella del rifiuto dei trattamenti sanitari, che la Legge del dicembre 2017²⁴⁴ ha esplicitamente esteso alla nutrizione e alla idratazione artificiali.

Ipotesi, questa, di cui Piergiorgio Welby è stato un precursore, ben prima della nuova Legge.

Welby ebbe allora, nell'ormai lontano 20 dicembre 2006, a lasciarsi morire grazie all'aiuto del dottor Mario Riccio, medico anestesista e unico in Italia a rendersi allora disponibile ad assistere Piergiorgio Welby nella sua legittima scelta, facendo in modo però che ciò avvenisse senza inutili sofferenze, sedandolo con professionale competenza, staccandolo dal respiratore automatico che lo teneva in vita e così accompagnandolo verso ciò che Welby aveva voluto con tutte le sue forze, anche attraverso infruttuosi ricorsi alla Giustizia ordinaria .

Oggi, grazie alla Legge sul cosiddetto Testamento Biologico, il caso Welby avrebbe trovato una soluzione pienamente legittimata, perché regolata da una Legge.

Allora, invece, le cose andarono diversamente: Mario Riccio fu infatti indagato e processato per il reato di “omicidio del consenziente”.

È vero che il Giudice lo assolse²⁴⁵, ma all'esito di una articolata motivazione basata sostanzialmente su due fattori: il primo legato agli esiti di una consulenza medico/legale che esclude qualsivoglia nesso di causalità tra la morte e la sedazione praticata dal dottor Riccio a Welby, mandando quindi esente da responsabilità l'imputato in relazione alla attività dallo stesso messa in atto attraverso una diretta scelta, diciamo così, “terapeutica”. Il secondo fattore a supporto dell'assoluzione consistette nel fatto che il Giudice riconobbe nel gesto di Riccio, quello di staccare il respiratore automatico, l'esimente di cui all'articolo 51 codice penale dell'esercizio del dovere del medico di rispettare il diritto del paziente, costituzionalmente garantito dall'articolo 32 secondo comma della nostra Carta Costituzionale²⁴⁶ di rifiutare le cure mediche. Un dovere,

²⁴⁴ Legge n. 219 del 2017 sul cosiddetto biotestamento.

²⁴⁵ sentenza 23/07/2007 (depositata 17/102007) n. 2049/2007 del Gup di Roma dott. Zaira Secchi nel proc.pen. N 15381/07 N.R.a carico del dottor Mario Riccio.

²⁴⁶ articolo 32 secondo comma Cost.: “ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

peraltro, che già allora trovava riscontro nel Codice deontologico dei medici, che vietava il cosiddetto accanimento terapeutico contro la volontà del paziente.

Ad avviso del Giudice, quindi, il distacco del respiratore automatico non poteva essere considerato alla stregua di un'azione terapeutica diretta del dottor Riccio, come lo era stata invece la sedazione profonda, bensì un'azione comunque legittima in quanto mediata dalla volontà del paziente di esercitare un proprio diritto, e come tale esente da punibilità ex articolo 51 Codice Penale (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).²⁴⁷

Oggi tutto questo non sarebbe successo. Oggi, grazie alla nuova Legge del dicembre scorso, Mario Riccio non sarebbe nemmeno stato processato.

Sussiste però ancora oggi l'esigenza di tutelare sul piano giuridico una volontà del paziente diversa dal semplice rifiuto dei trattamenti sanitari, alimentazione e idratazione comprese, per porre fine a una esistenza caratterizzata da grandissima sofferenza e da irreversibilità della patologia. Sto parlando appunto della scelta autodeterminata del suicidio assistito .

Perché questa esigenza? Il perché mi è stato chiaro ascoltando le accorate parole di Mina Welby, la moglie cui Piergiorgio chiedeva insistentemente di aiutarlo a morire: “ *non posso farlo Piergiorgio , perché non sono sicura che riuscirai a morire senza soffrirenon voglio vederti morire soffrendo*”

Piergiorgio Welby ebbe la “fortuna”, fra mille virgolette, di morire in pochi minuti dopo il distacco dal respiratore, proprio perché per lui il restare attaccato al respiratore automatico era vitale.

In molti casi però il distacco dalla macchina non comporterebbe una morte quasi immediata , o comunque in tempi brevi . È pertanto reale il rischio che l'agonia, per il paziente come per i famigliari , possa prolungarsi per un tempo indefinito .

Quanto tempo occorrerebbe a un malato non terminale , privato di cibo e acqua, per morire? Nessuno può dirlo con certezza; nel dibattimento del processo Cappato abbiamo sentito i Consulenti Tecnici ipotizzare un tempo anche di settimane. Così come

²⁴⁷ articolo 51 codice penale: “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.”

nessuno può dire con certezza che la sedazione profonda elimina qualunque sensazione di sofferenza. E nessuno può neanche escludere che in simili casi una sedazione prolungata possa comportare anche rischi di errore di dosaggio o quant'altro, con le drammatiche conseguenze del caso.

Ecco allora che quella del suicidio assistito per una morte sicuramente immediata e indolore, non diciamo dolce ma diciamo però dignitosa, rimane tuttora una ipotesi da affrontare e risolvere sul piano giuridico, perché l'articolo 580 codice penale, come già si è detto, punisce l'aiuto al suicidio con la elevatissima pena da 5 a 12 anni, e il suicidio assistito presuppone appunto un aiuto prestato a chi ha deciso autonomamente di darsi la morte.

È il caso di Marco Cappato, che ha aiutato DJ Fabo a morire. Così come lo ha fatto il personale di Dignitas, con la differenza però che il personale di Dignitas non ha subito imputazioni dalla Magistratura italiana per questioni legate alla territorialità e da quella elvetica perché non previsto dalla Svizzera come reato il suicidio assistito se effettuato nel rispetto di precise condizioni.

Un aiuto, quello di cui stiamo parlando, offerto peraltro da Marco Cappato a una persona che non era assolutamente nelle condizioni di portare autonomamente a termine il proprio progetto solo in ragione della sua totale invalidità. A differenza, per esempio, di quanto aveva potuto fare, in totale autonomia, il fondatore del quotidiano Il Manifesto, il giornalista Lucio Magri il giorno 29 novembre 2011, prendendo un treno a Milano da solo e andando a morire in Svizzera legittimamente.

La Corte di Assise di Milano ha rimesso alla Corte Costituzionale l'aiuto al suicidio, ma prima della questione legata al dubbio di legittimità costituzionale della norma in parola, può venire un'ipotesi di inquadramento giuridico che possa condurre alla dichiarazione di insussistenza del reato in questione, e conseguentemente alla assoluzione, come ho chiesto in principalità alla Corte d'Assise per Marco Cappato.

Una richiesta di assoluzione che, va precisato, non è stata volutamente basata su una pretesa irrilevanza delle condotte poste in essere da Cappato in relazione all'aiuto prestato a DJ Fabo, o su una pretesa interruzione del nesso di causalità rinvenibile nel subentro del personale di Dignitas a Cappato nella gestione del paziente una volta

arrivato in Svizzera , o ancora su una rigorosa e restrittiva interpretazione dell'articolo 580 che si riferisce letteralmente alla agevolazione del suicidio nella fase della sua "esecuzione" , ancorché la poca Giurisprudenza formatasi in materia²⁴⁸ estenda a "qualsivoglia" agevolazione, anche minima , la configurazione del reato di aiuto.

Tutte ipotesi assolutorie che l'imputato rifiutava comunque con fermezza, volendo egli affermare il principio di libertà sotteso a una legittima scelta come quella di Fabiano Antoniani.

La tesi giuridica che ho sostenuto invece per affermare la non sussistenza del reato di aiuto al suicidio ex articolo 580 Codice penale in tutti i casi come quello di DJ Fabo - e dunque nei casi in cui l'aiuto si rivolga a persona che, pur autonomamente autodeterminatasi a interrompere, attraverso il suicidio assistito, una vita che non considera più dignitosa perché caratterizzata da dolori fisici insopportabili e da assoluta invalidità irreversibile, si trovi nella impossibilità di dare esecuzione al proprio legittimo progetto - passa invece attraverso una diversa disamina giuridica della fattispecie .

Ed infatti.

Può dirsi ormai del tutto consolidato nella Giurisprudenza, non solo nazionale, il principio giuridico secondo il quale si esclude che *"Il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente (art. 32 della Costituzione Italiana) incontri un limite allorchè da esso consegue il sacrificio del bene vita: proprio in forza di quel principio di libertà costituzionalmente garantito, la salute dell'individuo non può essere oggetto di imposizione coattiva"*²⁴⁹.

Da ciò consegue che il diritto alla vita non può più dirsi indisponibile, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della recente Legge sul Testamento Biologico.

Indisponibilità che, peraltro, già era stata messa in discussione dalla Legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, laddove è prevista la legittima prevalenza del diritto della madre a non interrompere la gravidanza anche se da questa decisione può derivare il suo pericolo vita.

²⁴⁸ Sentenza Cassazione Penale n.3147/98 del 06/02/1998

²⁴⁹ Cassazione Sezione prima Civile n. 21748/07 nel cosiddetto caso Englaro.

Ma è anche lo stesso Codice Penale che, non prevedendo come reato il tentativo di suicidio, implicitamente ammette che il bene vita sia nella disponibilità dell'aspirante suicida.

L'argomento è utile, in quanto si è affermata in passato la tesi per la quale il bene giuridico protetto dalla norma in esame sarebbe quello della vita.

Norma, quella dell'articolo 580 Codice Penale (istigazione e aiuto al suicidio) che, va ricordato, appartiene al nostro ordinamento da prima della approvazione della nostra Carta Costituzionale, essendo ricompresa nel Codice Rocco dell'ottobre 1930, quando il principio solidaristico era esclusivamente inteso a carico dell'individuo nei confronti della collettività, e non il contrario, al fine di garantire alla nazione braccia da fucile o da aratro.

La nostra Carta Costituzionale (articolo 2) ha successivamente introdotto l'espressa garanzia di alcuni diritti inviolabili, primo fra tutti quello della libertà dell'individuo, compresa la libertà di autodeterminarsi nelle proprie scelte di persona e di vita.

Al punto da prevedere, con l'art. 32, la libertà di rifiutare le cure (fra cui vanno annoverate l'alimentazione e l'idratazione) anche se ciò comporta la compromissione della vita.

Una prevalenza dell'interesse individuale su quello sociale e collettivo che è stata ribadita a livello internazionale dalla Convenzione di Oviedo sin dal 1997²⁵⁰ dove, all'articolo 2 (*"Primato dell'essere umano"*) si legge: *"L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza"*.

Prima ancora che il diritto alla vita, ciò che tutte le Convenzioni internazionali e la nostra Carta Costituzionale (articoli 3 e 13) espressamente e concordemente prevedono e garantiscono in via principale è il diritto dell'individuo alla libertà e alla dignità, vietando ogni condotta che comporti trattamenti inumani e degradanti; e così la Carta di Nizza²⁵¹ nei suoi primi tre articoli (peraltro espressamente citati nell'articolo 1 della Legge 219/17 sul biotestamento) fissa in modo netto i fondamentali diritti alla dignità (articolo

²⁵⁰ Convenzione sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 04/04/1997 ratificata dall'Italia con Legge 28/03/2001 n. 145

²⁵¹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 07/12/2000 e successivamente modificata con il Trattato di Lisbona del 2007

1), alla vita (articolo 2) e alla integrità fisica e psichica anche attraverso il rifiuto al consenso libero e informato delle cure mediche (articolo 3). La stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ONU²⁵² già nella prima riga del suo preambolo scrive: *“Preambolo – Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,”* proseguendo con il riconoscimento del diritto dell'individuo della *“libertà dal timore.....”* e quindi anche dal timore della sofferenza e del dolore; disponendo al suo articolo 1 che *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”*; prevedendo poi al suo articolo 5 che *“Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”*; prevedendo ancora la dichiarazione ONU al suo articolo 12 che *“Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata...”* ; concludendosi la dichiarazione ONU con il suo finale articolo 30 che testualmente recita: *“Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare una attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati”*.

Anche la nostra Carta Costituzionale prevede al suo articolo 3 che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale; all'articolo 13 che la libertà personale è inviolabile; all'articolo 32 che la *“legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*.

L'individuo non può dunque subire umiliazioni e attacchi alla sua dignità, prima ancora che alla sua vita.

Nel caso di Fabiano Antoniani, come abbiamo visto, egli si trovava in condizioni che non considerava più dignitose, ritenendosi umiliato da questa situazione che considerava assolutamente degradante e ha quindi legittimamente deciso di porvi fine, esercitando un suo diritto, previsto e tutelato dall'art. 32 della nostra Carta Costituzionale: *“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”* (T.S.O. ndr).

Ma anche la sua scelta di non procedere per la cosiddetta “via italiana” e cioè quella che gli consentiva di lasciarsi morire rifiutando cure, alimentazione e idratazione, a rischio

²⁵² Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , approvata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948

però di una lunga agonia per sé e per i suoi cari, è in linea con i principi sopra accennati in tema di diritti alla libertà, alla dignità, nella vita come nella morte.

Risulta dunque evidente che Fabiano Antoniani aveva un solo modo per affrancarsi dal timore della grave sofferenza connessa all'interruzione delle cure ma, soprattutto, all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione: rifiutarsi di morire di fame e di sete in un tempo indefinito e accedere al suicidio assistito là dove questo è consentito dalla legge.

Però Fabiano Antoniani, in ragione delle sue umilianti condizioni di vita, che lo vedevano costretto a una totale immobilità, si trovava nell'impossibilità di direttamente intervenire per porre fine a questa situazione degradante, accedendo autonomamente - quanto impunemente - al suicidio assistito in Svizzera, frutto della sua libera scelta.

Fabiano Antoniani aveva dunque il diritto di essere aiutato a non subire la grave lesione alla sua dignità umana connessa alla sua situazione fisica, da lui considerata umiliante e degradante.

Un rifiuto, di quella tragica situazione, tutelato e garantito, come abbiamo visto, da numerose norme sovranazionali e dalla nostra stessa Carta Costituzionale.

Un diritto al rifiuto che non poteva essergli negato, e ancora oggi non potrebbe essere negato a chiunque si trovasse nella triste situazione di Fabiano Antoniani, pena la violazione, tra gli altri, dell'articolo 30 della Dichiarazione ONU, articolo finale di detta dichiarazione che inibisce a qualunque Stato Sovrano di compiere atti miranti alla "distruzione" di alcuni dei diritti e delle libertà enunciati nella stessa Dichiarazione.

Ed invero questo atto internazionalmente vietato agli Stati potrebbe invece illegittimamente rinvenirsi nell'errata applicazione al caso di specie dell'articolo 580 Codice Penale.

Laddove, cioè, chi ha inteso fornire a Fabiano Antoniani l'aiuto necessario per rimuovere situazioni considerate lesive della dignità della persona, viene perseguito e punito penalmente.

Cosa che costituisce evidente ostacolo alla piena realizzazione della persona di Fabiano Antoniani.

In tale situazione, il reato di cui all'articolo 580 Codice Penale, per la sua ipotesi dell'aiuto al suicidio, non si è affatto configurato nelle condotte di Marco Cappato che, si badi, non hanno leso alcun bene giuridico protetto dall'ordinamento, considerato che nel caso specifico, in ragione della ferma e totalmente autonoma autodeterminazione di Fabiano Antoniani, non è rinvenibile alcun bene giuridico da tutelare.

Nelle medesime condotte di Marco Cappato deve pertanto considerarsi del tutto assente il fondamentale principio di offensività, che non può non caratterizzare qualunque reato. Fabiano Antoniani allora, ma chiunque oggi nelle sue condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della Legge del dicembre scorso, con la sua scelta e con il suo legittimo bisogno di aiuto per poterla esercitare materialmente, ha solo esercitato diritti a lui riservati - come già abbiamo detto - da numerose norme di rango sovranazionale e costituzionale, in linea con il principio personalistico che caratterizza l'intera nostra Carta Costituzionale (e che non caratterizzava invece il Codice Rocco di epoca fascista), così come ben sancito dall'articolo 2 della Costituzione: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”*. E qui il diritto in gioco è quello di potersi liberamente determinare.

Non siamo quindi in presenza, e non si intende affermare un “Diritto al suicidio”, bensì ribadire che esistono diritti fondamentali dell'individuo, come quello della dignità e quello a non essere sottoposto a situazioni degradanti, che sono garantiti dall'ordinamento e che vanno quindi tutelati anche attraverso il ricorso al principio della dovuta solidarietà umana.

Quella solidarietà che Marco Cappato ha pienamente messo in campo con gli aiuti da lui legittimamente forniti a Fabiano Antoniani e in relazione ai quali non ha commesso alcun reato.

E' utile ricordare che la migliore Dottrina afferma ormai costantemente che il principio Costituzionale di offensività vincola sia il legislatore che il Giudice, essendo quest'ultimo tenuto a ricostruire il singolo tipo di reato con l'aiuto dell'individuazione del bene giuridico, estromettendo dal fatto di reato i comportamenti non offensivi del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice²⁵³.

²⁵³ Marinucci – Dolcini :” Diritto Penale – Parte Generale” Giuffrè Editore.

Oppure, come nel caso di specie non riconducendo a reato condotte che non offendono un bene giuridico.

Questa ricostruzione in diritto, che vuole l'assenza del reato nella fattispecie che qui ci occupa, sarebbe comunque anche in linea con una corretta applicazione della definizione di dolo. Se infatti il reato esige l'offesa di un bene che la norma incriminatrice intenda tutelare, la cosciente volontà di offendere quel bene costituisce oggetto del dolo.

Conseguentemente, e in ogni caso, saremmo di fronte a totale assenza di dolo, posto che mancava totalmente in Marco Cappato la coscienza e volontà di ledere un diritto di Fabiano Antoniani e conseguentemente la percezione dell'offesa. Anzi.

Ma nessuno, in base all'articolo 42 prima comma del Codice Penale²⁵⁴ può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla Legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà ,e con dolo.

Di fronte al caso Antoniani/Cappato siamo in buona sostanza in presenza della materializzazione del brocardo "*nullum crimen sine iniuria*".

²⁵⁴ articolo 42 codice penale: "Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla Legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà . Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla Legge come delitto , se non l'ha commesso con dolo"